

ai singoli soci.

Sarebbe tuttora opportuno, a maggior garanzia dell'Istituto, convenire in contratto che il frazionamento sarà consentito dopo un certo periodo di ammortamento (cinque o almeno tre anni).

È esente presente quanto sopra considerato ed esposto e che, in definitiva, per quanto concerne la Cooperativa richiedente, l'operazione potrebbe, in ogni caso, essere concretata anche con la concessione del mutuo in misura pari al 75% del valore dello stabile, in quanto, per l'eccedenza che tale valore presenta sul prezzo d'acquisto, la Cooperativa verrebbe a realizzare circa l'80% di detto prezzo, voglia il Consiglio deliberare:

Per quanto concerne il finanziamento alla Cooperativa fra funzionari dell'A.I.:

1°) la somma da mutuarci: 75% del valore di perizia dell'immobile, senza che occorra rilascio di deleghe su stipendio (ool anche l'80% ove il Consiglio credesse di pronunciarsi favorevolmente sulle questioni di cui appresso, nel qual caso si richiederebbe il rilascio delle deleghe);

2°) la durata dell'ammortamento: 25